

- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, in quanto il regolamento n. 1239/2011 e i suoi regolamenti di esecuzione hanno creato un sistema in cui i dazi doganali non sono prevedibili e stabiliti in applicazione di criteri coerenti e oggettivi, ma sono piuttosto determinati dalla volontà soggettiva di pagare senza connessione con i prodotti importati.
- 4) Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui la convenuta avrebbe facilmente potuto adottare misure meno restrittive, che non sarebbero state prese esclusivamente a scapito delle raffinerie importatrici.
- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto la convenuta non ha rispettato le legittime aspettative delle ricorrenti ad essere trattate in modo equilibrato, equo e non discriminatorio.
- 6) Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di diligenza e di buona amministrazione, in quanto la convenuta si è anzitutto astenuta dall'agire, nonostante i reiterati avvertimenti di turbative di mercato; in seguito ha adottato misure manifestamente inadeguate per rimediare a tali turbative, e così facendo ha rotto l'equilibrio stabilito dal Consiglio tra i vari operatori di mercato.

Ai fini dell'annullamento del regolamento n. 57/2012, le ricorrenti invocano solo il primo, il quarto e il sesto motivo.

In subordine, le ricorrenti sollevano i suesposti motivi avverso i regolamenti nn. 1239/2011 e 1308/2011, a sostegno dell'illegittimità ai sensi dell'articolo 277 TFUE. Qualora il Tribunale respingesse tali motivi di annullamento, le ricorrenti sollevano parimenti l'illegittimità, ai sensi dell'articolo 277 TFUE, degli artt. 186, lett. a), e 187, del regolamento n. 1234/2007, che costituiscono il fondamento giuridico dei regolamenti controversi, e chiedono l'annullamento di tali disposizioni, nonché dei regolamenti impugnati.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).

**Ordinanza del Tribunale del 30 marzo 2012 — Atlantean/Commissione**

(Causa T-125/08) (<sup>1</sup>)

(2012/C 151/56)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(<sup>1</sup>) GU C 116 del 9.5.2008.

**Ordinanza del Tribunale 27 marzo 2012 — Atlantean/Commissione**

(Causa T-368/08) (<sup>1</sup>)

(2012/C 151/57)

*Lingua processuale: l'inglese*

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(<sup>1</sup>) GU C 301 del 22.11.2008.

**Ordinanza del Tribunale 26 marzo 2012 — PhysioNova/UAMI — Flex Equipos de Descanso (FLEX)**

(Causa T-501/09) (<sup>1</sup>)

(2012/C 151/58)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(<sup>1</sup>) GU C 37 del 13.2.2010.

**Ordinanza del Tribunale 28 marzo 2012 — X Technology Swiss/UAMI — Brawn (X Undergear)**

(Causa T-581/10) (<sup>1</sup>)

(2012/C 151/59)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(<sup>1</sup>) GU C 63 del 26.2.2011.